



# CITTA' DI BAGHERIA

PROVINCIA  
DI PALERMO

## Deliberazione della Giunta Municipale

DELIBERAZIONE N. 165

del 21/10/2015 ORE 14.40

**Oggetto:** Autorizzazione stipula convenzione tra Banca Popolare Pugliese S.c.p.a. e Comune di Bagheria . Approvazione schema convenzione

### INTERVENUTI

Presidente: \_\_\_\_\_

Componenti:

	P.	A.	FIRMA	
Cinque Patrizio	X		SINDACO <i>Patrizio Cinque</i>	Impegno provvisorio della Spesa Da parte dell'ufficio Ragioneria Li, _____ Dirigente SS.FF. _____
Atanasio Fabio	X		VICE SINDACO <i>Fabio Atanasio</i>	Impegno definitivo ed attestato di disponibilità della Ragioneria Esercizio _____ Cap. _____ Interv. _____
Maggiore Maria Laura	X		Assessore <i>Maria Laura Maggiore</i>	_____
Aiello Romina	X		Assessore <i>Romina Aiello</i>	Disponibilità € _____ Li, _____ Dirigente SS.FF. _____
Tomasello Alessandro	X		Assessore <i>Alessandro Tomasello</i>	Osservazioni della Segreteria: _____ _____
Puleo Maria	X		Assessore <i>Maria Puleo</i>	Li, _____
Tripoli Vincenzo Luca	X		Assessore <i>Vincenzo Luca Tripoli</i>	<b>Il Segr. Comunale</b> _____

L'Assessore proponente    Il proponente e relatore della proposta    Il dirigente di Settore    Il Segretario Comunale

Il Sindaco - Pres. con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. Alessi Eugenio , accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL SINDACO con il supporto tecnico del Responsabile apicale P.O. Direzione 2 sottopone il seguente

### **DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

**Vista** la nota del 02/10/2015, introitata al protocollo Generale n.55793 con la quale la Banca Popolare Pugliese S.c.p.a. chiede a questa Amministrazione la stipula della Convenzione per l'erogazione di prestiti personali contro delegazione di pagamento ai dipendenti;

**Visti** il D.P.R. 5 Gennaio 1950, n. 180, il D.P.R. 28 Luglio 1950, n. 895, la circolare del 16/10/1996 n. 63/RGS (prot. n. 103711), da circolare del 03/06/2005, n. 21/RGS, e, in particolare la circolare del 17/01/2011, n. 1/RGS, in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici che hanno ampliato la possibilità per i dipendenti pubblici di contrarre prestiti da estinguere mediante l'Istituto della "delegazione";

**Visto** lo schema di convenzione così come predisposto, composto di n.14 articoli allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

**Considerato** che tale proposta non determina alcun onere a carico dell'Ente ma ha l'esclusiva finalità di consentire, mediante adesione formale, l'accesso ai benefici previsti dalla convenzione;

**Visto** L'O.R.EE.LL.


**Il Responsabile Direzione 2  
Affari Generali Risorse Umane  
B. Di Matteo**



### **PROPONE ALLA GIUNTA**

1. Di approvare la proposta di convenzione della Banca Popolare Pugliese S.c.p.a. con sede legale in Parabita (LE), Via Provinciale per Matino n.5 , allegata in copia alla presente;
2. Autorizzare il Sindaco a stipulare la convenzione con la Banca Popolare Pugliese S.c.p.a., così come risulta dal disciplinare allegato, comprendente il relativo schema (composto da n.14 articoli);
3. Stabilire che la validità della convenzione con la Banca Popolare Pugliese S.c.p.a. è determinata dall'art.10 del disciplinare allegato;
4. Precisare che, per quanto non espressamente previsto dalla presente si applicano le disposizioni legislative in materia;

**IL SINDACO  
Dott. Patrizio Cinque**



### **Pareri tecnici di competenza**

Il Responsabile Apicale Direzione 2- Affari Generali – Risorse Umane esprime in merito ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 L.R. n. 30/2000 parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto

**Il Responsabile Direzione 2  
Affari Generali Risorse Umane  
B. Di Matteo**

E pertanto

### **LA GIUNTA MUNICIPALE**

Esaminato il documento istruttori e la relativa proposta deliberativa  
Ritenuta la propria competenza in merito  
Visto il parere di competenza espresso in merito  
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;

### **DELIBERA**

Per quanto di propria competenza quale atto di indirizzo politico ai sensi di legge:

1. Di approvare la proposta di convenzione della Banca Popolare Pugliese S.c.p.a. con sede legale in Parabita (LE), Via Provinciale per Matino n.5 , allegata in copia alla presente;
2. Autorizzare il Sindaco a stipulare la convenzione con la Banca Popolare Pugliese S.c.p.a., così come risulta dal disciplinare allegato, comprendente il relativo schema (composto da n.14 articoli);
3. Stabilire che la validità della convenzione con la Banca Popolare Pugliese S.c.p.a. è determinata dall'art.10 del disciplinare allegato;
4. Precisare per quanto non espressamente previsto dalla presente si applicano le disposizioni legislative in materia

La sopra trascritta deliberazione con i pareri di rito messa a votazione per scrutinio palese viene approvata all'unanimità da n. 14 componenti della Giunta Municipale presenti e votanti

### **LA GIUNTA MUNICIPALE**

Visto il sopra descritto provvedimento  
Considerata l'urgenza di provvedere in merito  
Con votazione unanime e palese

### **DICHIARA**

Il presente provvedimento immediatamente esecutivo

**CONVENZIONE  
TRA**

Comune di \_\_\_\_\_, sede comunale in \_\_\_\_\_  
( codice fiscale \_\_\_\_\_ ), di seguito " Amministrazione " ,  
nella persona di \_\_\_\_\_  
nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ nella qualità di \_\_\_\_\_

e

Banca Popolare Pugliese S.c.p.a. con sede legale in Parabita (LE) Via Provinciale per Matino, n° 5 ( codice fiscale e partita iva 02848590754 ) iscrizione all'albo dei gruppi bancari della Banca d'Italia al n° 5262.1, di seguito " Istituto " nella persona di Roberto Nitti nato a Taranto (TA) il 03/12/1969 in qualità di procuratore speciale;

**premesse che**

- L'Istituto concede finanziamenti ai dipendenti del Comune di \_\_\_\_\_ da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega da essi rilasciata;
- Le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio di cui al D.P.R. n° 180/1950;
- I suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione;
- I suddetti prestiti devono essere idoneamente garantiti dai rischi elencati all'art. 32 del D.P.R. n° 180/1950, ( morte del dipendente prima che sia estinto il debito; cessazione dal servizio del dipendente, per qualsiasi causa );
- L'Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi;

**visti**

il D.P.R. 5 Gennaio 1950 , n° 180, il D.P.R. 28 Luglio 1950, n° 895, la circolare del 3 Giugno 2005, n° 21/RGS, e in particolare la circolare del 17 Gennaio 2011, n° 1/RGS, in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici;

**convengono e stipulano quanto segue**

**Art. 1**

L' Amministrazione autorizza , i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico, ad operare le trattenute – tranne nei casi in cui si verifichi l'interruzione o sospensione di assegni- sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilasciano apposita delega in favore dell'Istituto nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 Gennaio 1950 , n° 180 , e successive modificazioni.

In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all'art. 16 dello stesso D.P.R. n° 180/1950 o comunque garantite, ai sensi del successivo art. 34 , così come modificato dall'art. 1, comma 137, della legge 30 Dicembre 2004, n° 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.

Si precisa, quindi, che la quota relativa all'Istituto della delegazione deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili, salvo l'ipotesi del tutto eccezionali, debitamente motivate e documentate.

**Art. 2**

Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con l'Istituto contratti di finanziamento da rimborsare mediante delegazioni anche di durata decennale.

Eventuali richieste di rinnovo saranno consentite solo dopo che siano decorsi i due quinti della durata dei contratti medesimi.

### **Art. 3**

L'effettuazione delle trattenute di cui all'art. 2 varrà eseguita dall'Amministrazione a mezzo dei competenti uffici i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939 n° 295, o di ritenute di ufficio per morosità ex art. 60,61 e 62 del D.P.R. n° 180/1950 o altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

### **Art. 4**

Il Comune di \_\_\_\_\_, effettua i versamenti delle ritenute mensili mediante accredito sul cod. IBAN IT 53 F 05262 79749 DK0068724048 intestato alla "Banca Popolare Pugliese", entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime, con spese di bonifico a carico dell'Istituto.

### **Art. 5**

L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attive nel corso di validità della presente convenzione.

In particolare, l'Istituto si obbliga a corrispondere, " una tantum " l'onere nella misura fissata dalla deliberazione di D.G. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_. Pari ad € 18,00 (euro diciotto/00) per ogni delega di nuova attivazione e € 2,05 ( euro due/05 ) mensili, per ogni altra delega attiva.

Fermo restando l'esercizio della facoltà di recesso, eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni in essere.

#### Art. 6

Il versamento degli oneri dovuti per le nuove delegazioni di pagamento sottoscritte in forza della presente convenzione sarà operato mediante ritenzione degli stessi sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate all'istituto.

#### Art. 7

Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intenda rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente cessionario il conto residuo debito.

Agli atti dell'Amministrazione, dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del prestito.

L'Amministrazione, quindi, darà corso alla nuova ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione e dell'erogazione del nuovo finanziamento.

#### Art. 8

La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione dal servizio per qualunque causa, a far data dall'avvenuta cessazione.

#### Art. 9

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, rispetto alla scadenza del successivo art. 10.

#### Art. 10

La presente convenzione entra in vigore il \_\_\_\_\_ e si intende valida fino al \_\_\_\_\_ con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 11,12 e 13.

## Art. 11

L'Istituto si impegna ad espletare la sua attività direttamente o per il tramite di agenti in attività finanziaria vincolati da contratto monomandatario nonché a garantire che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscano un T.E.G. ( Tasso Effettivo Globale ), un T.A.E.G. ( Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. ( Indicatore Sintetico dei Costi ) massimi che siano tutti comunque inferiori al " tasso soglia ", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n° 108, recante disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria " prestiti contro cessione del quinto dello stipendio " , del numero di punti percentuali secondo la classificazione di seguito indicata:

- a) ...8... punti per gli importi fino a € 5.000,00
- b) ...7,5... punti per gli importi superiori a € 5.000,00

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione, mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro a all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento dovranno, quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

L'eventuale inadempimento a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

## Art. 12

L'Istituto, pena la risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, una tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti dell'Amministrazione comprendente le sotto indicate voci:

- nominativo debitore
- importo lordo e netto erogato
- numero ratei
- importo mensile ratei
- T.E.G. - T.A.E.G. - I.S.C.
- decorrenza e scadenza finanziamento.



### Art. 13

Nel periodo di vigenza della convenzione, indicato all'art. 10, l'Istituto si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro il termine di 30 giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente l'Istituto stesso - quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede, il mutamento della denominazione sociale, l'avvenuta cessione del credito - nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

### Art. 14

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente, ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

li,        /    /

Per l'Istituto

Per l'Amministrazione

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*Dott. Alessi Eugenio*  
Il Segretario Comunale

Il Sindaco

*Patrizio Alfano*

L'Assessore Anziano

*[Signature]*

### PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal 22 OTT. 2015, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge n.69/2009 nel sito internet del Comune: www.comune.bagheria.pa.it – Sez. Albo Pretorio “on line” e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall'art.124, comma 2, del D. Lgs. 267/2000.

Bagheria, li 22 OTT. 2015:

**Il Segretario Comunale**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*Dott. Alessi Eugenio*

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Bagheria: www.comune.bagheria.pa.it- Sez. Albo Pretorio “on line”, per quindici giorni consecutivi: dal 22 OTT. 2015, al - 6 NOV. 2015:

**Il Segretario Comunale**

**L'Incaricato**

### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3° del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000.

Bagheria, li ...21 OTT. 2015

**Il Segretario Comunale**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*Dott. Alessi Eugenio*